

STATUTO

LINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
VIA E. DE NICOLA P.CO LA PERLA SC
Numero REA: CE - 311174
Codice fiscale: 04250050616
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ATTO REPERTORIO N. 251819 RACCOLTA N. 41183.	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO	
	ART. 1. DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata	
	"LINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2. SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Santa Maria Capua	
	Vetere (CE) all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai	
	sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli	
	organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie,	
	sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto	
	il territorio nazionale ed all'estero.	
	ART. 3. DURATA	
	La durata della Cooperativa è fissata fino a tutto il	
	31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea anche prima della scadenza del termine.	
	Art. 4. SCOPO SOCIALE	
	Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte	
	all'interesse dei soci secondo le direttive che saranno	

	impartite dall'organo amministrativo e dell'Assemblea dei	
	Soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun	
	caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno	
	prevalere su quelli generali.	
	La Società Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di	
	ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva	
	che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	offerte dal mercato. Scopo della cooperativa è perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n.	
	381/1991.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex	
	art. 1 c. 3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque sia interessato ai benefici della	
	mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua	
	attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione	
	alla cui diffusione è impegnata.	
	Art. 5. OGGETTO	

	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei	
	limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare	
	vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi manifesti dei soci, ha per oggetto:	
	- l'assistenza anche domiciliare agli anziani e	
	disabili;	
	- la preparazione per i medesimi di pasti caldi da	
	servire anche al loro domicilio;	
	- la promozione di corsi di formazione e di	
	aggiornamento professionale per i giovani operatori	
	nell'ambito delle attività della società;	
	- la gestione dei centri diurni, di primo intervento,	
	di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di	
	persone svantaggiate, anziani, disabili, sofferenti	
	psichici, minori e minoranze etnico linguistiche;	
	- l'attività di raccordo tra i bisogni delle	
	minoranze svantaggiate e le istituzioni;	
	- l'attività di animazione e iniziative ricreative,	
	culturali, sportive ed altro atte a raggiungere lo scopo	
	sociale;	
	- attività educative, formative, di supporto	
	scolastico ed extrascolastico per minori e adulti	
	destinatari dello scopo sociale;	
	- attività di servizio quali la gestione di spazi	
	socio educativi e di ogni altro supporto logistico quali	

	mense e trasporti, per l'integrazione dei soggetti	
	destinatari dello scopo sociale;	
	- attività di ricerca, organizzazione convegni,	
	seminari di studio, spettacoli, attività di stampa e di	
	documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi di persone o di gruppi socialmente e/o	
	culturalmente svantaggiati;	
	- attività di collaborazione con associazioni o enti	
	che operano nel settore socio-sanitario ed educativo.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali; in particolare potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra	
	elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili	

	per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a	
	ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private	
	e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d	
	intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies	
	c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti	
	fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad	
	investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c..	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali; potrà infine avvalersi di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che	

	nazionali e comunitarie.	
	La stessa potrà, inoltre, svolgere le attività che sono più	
	ampiamente specificate negli articoli dei patti sociali.	
	ART. 6. REQUISITI MUTUALISTICI	
	La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in	
	ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.	
	La Società, in ragione della dichiarata qualità di	
	Cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi	
	ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori ,	
	né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al	
	suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	Società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio,	
	dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità	

	di trattamento.	
	ART. 7. REGOLAMENTI	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed	
	approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 8. CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore non inferiore a Euro 50,00 (Euro cinquanta	
	virgola zero zero) ciascuna. Pur essendo variabile, il	
	valore della quota non potrà mai scendere al disotto di	
	25,00 Euro. Per i soci persone fisiche il valore massimo	
	della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del	
	c.c..	
	Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a	
	pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il	
	consenso dell'Organo Amministrativo.	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote	
	dei soci sovventori , come meglio specificato al successivo	
	art 13.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 9. IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ. STRUMENTI DI	

	FINANZIAMENTO	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	La Cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 10. SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonchè gli Enti Pubblici e privati. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della Cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa. Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	

	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori. Presso la sede sociale si	
	intende eletto il domicilio di ogni socio.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della	
	Cooperativa, ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali. I soci lavoratori, che si	
	qualificano come comproprietari di impresa collettiva,	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa,	
	partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e	
	mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione	
	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore,	
	dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le	

	conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.	
	ART. 11. AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all'Organo di Amministrazione.	
	La domanda deve contenere:	
	a) la indicazione del nome, cognome, data e luogo di	
	nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale	
	del richiedente;	
	b) la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
	precedente art. 10;	
	c) la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	d) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare	
	categoria di soci;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	
	Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali ed il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla	
	domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per	

	l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative	
	contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive	
	esigenze e necessità della Cooperativa. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui all'art. 15.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. Qualora la	
	domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di	
	rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta	
	giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in	
	assemblea. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle	
	domande di ammissione non accolte.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri	
	documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide	
	l'Organo Amministrativo. In caso di rigetto è ammesso	
	ricorso all'assemblea ordinaria.	
	ART. 12. LE CATEGORIE DEI SOCI	
	E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione	
	alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale	
	o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse	
	modalità di sua realizzazione.	

	ART. 13. SOCI FINANZIATORI	
	Se ricorrono le condizioni la società può prevedere	
	l'emissione di strumenti finanziari. L'attribuzione di	
	diritti patrimoniali e amministrativi ai possessori di	
	strumenti finanziari è demandata a regolamenti interni.	
	ART. 14. CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto	
	dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
	formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le	
	condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate	
	da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente	
	alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto	
	lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede	
	l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al	
	grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di	
	partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di	
	voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non	
	superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei	
	diritti spettanti agli altri soci cooperatori .	
	ART. 15. DOVERI DEI SOCI	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite	
	dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato della eventuale tassa di	

	ammissione e sovrapprezzo;	
	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla	
	osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla	
	attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità	
	della stessa. La prestazione di lavoro integra la	
	prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	ART. 16. TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA	
	Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto	
	verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune	
	motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo,	
	la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore	
	possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per	
	essere ammesso come socio.	
	L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al	
	soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante	
	causa.	
	ART. 17. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte. Le deliberazioni prese in-materia di	
	recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che	
	ne sono l'oggetto mediante lettera.	
	ART. 18. RECESSO	

	Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne	
	domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata	
	sul libro a cura dell'Organo Amministrativo, al quale spetta	
	di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi	
	che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi	
	consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa	
	esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al	
	conseguimento delle scopo sociale. In caso di durata	
	illimitata della Società, permane il diritto di recesso del	
	socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un	
	preavviso di 180 giorni.	
	Non è previsto recesso parziale del socio.	
	ART. 19. MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla	
	liquidazione della quota.	
	ART. 20. ESCLUSIONE DEI SOCI	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione	
	dell'organo di amministrazione, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio,	
	morale e materiale, alla Società, ostacolando il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a	

	qualsiasi titolo alla Società;	
	5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Società;	
	6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale;	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione	
	dell'organo di amministrazione, il socio che senza	
	giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi,	
	anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la	
	Società e/o nei confronti del quale viene assunto un	
	provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso	
	di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di	
	Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso	
	all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	

	giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di	
	conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 42.	
	ART. 21. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione	
	nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione	
	dei rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estinguono con la liquidazione della quota di capitale	
	sociale.	
	ART. 22. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha	
	diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in	
	sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se	
	tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere	
	del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del	
	rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio,	
	la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale. Il	
	rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore	

	nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto	
	di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di	
	ogni proprio credito liquido. Eventuali debiti del Socio	
	escluso o recedente, nei confronti della Società, si	
	compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con	
	il suo credito per il rimborso delle quote sociali. Il	
	rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai	
	sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies la	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5.	
	In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la	
	qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano	
	applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve	
	ai soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	

	- il Direttore Generale;	
	- il Collegio sindacale;	
	- il Revisore contabile.	
	ART. 24. ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio	
	ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. I	
	soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci, che non hanno cariche	
	sociali, mediante delega scritta: ciascun socio può	
	rappresentare al massimo altri due soci. Le assemblee sono	
	convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate	
	anche altrove, purchè in Italia e purchè il diverso luogo di	
	convocazione non comporti difficoltà oggettive di	
	partecipazione di soci.	
	Fino a che la Società non farà ricorso al capitale di	
	rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea,	
	l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di	
	convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti	
	nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od	
	equipollenti;	
	b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati,	

	che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta	
	per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni	
	prima della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di	
	suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento	
	di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla il	
	rappresentante di un socio.	
	ART. 25. L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in	
	volta il numero ed il compenso;	
	- nomina il Direttore Generale fissandone il compenso;	
	- nomina il revisore contabile, se necessario,	
	fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso	
	di rigetto delle stessa da parte dell'organo di	
	amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti	
	di esclusione dei soci adottati dall'organo di	
	Amministrazione;	

	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione	
	sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o	
	sottoposte al suo esame dall'organo di Amministrazione,	
	nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo	
	scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo	
	Amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal	
	Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei	
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede	

	sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per	
	la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco	
	delle materie da trattare, l'indicazione del luogo	
	dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e	
	seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali	
	formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi	
	diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi, se nominati, della Cooperativa. L'assemblea può	
	tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, per audio conferenza o video	
	conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso	
	di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Società, nei quali gli intervenuti possano affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono	
	presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni	
	avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	corrispondenza secondo le modalità operative previste nello	
	specifico regolamento. L'avviso di convocazione in tal caso	
	deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la	

	scheda di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a	
	mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione	
	predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; venendo altresì consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	ART. 26. ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E	
	DELIBERATIVI	
	L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del	
	codice civile.	
	ART. 27. ASSEMBLEA SEPARATE DELLE CATEGORIE DI SOCI	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee	
	separate. L'atto di convocazione, contenente l'ordine del	
	giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle	
	assemblee separate.	

	ART. 28. ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La Società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	* da un Amministratore Unico;	
	* da un Consiglio di Amministrazione composto da due a	
	sette membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	* da due o più Amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di Amministrazione, si intende costituito un	
	Consiglio di Amministrazione. Per Organo Amministrativo si	
	intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di	
	Amministrazione, oppure l'insieme di Amministratori ai quali	
	sia affidata congiuntamente o disgiuntamente	
	l'amministrazione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che ad essi vengono riconosciuti gettoni di	
	presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere anche estraneo al	
	Consiglio. Si applica agli Amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.. Gli	
	Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni	

	o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina e sono rieleggibili.	
	ART. 29. RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza della Società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri	
	delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più	
	Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli	
	stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in	
	cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	Amministrazione.	
	ART. 30. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Società. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	Amministratori.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In	
	questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	
	terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,	
	comma quinto C.C.. Nel caso di nomina di più Amministratori,	

	al momento della nomina i poteri di Amministrazione possono	
	essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente	
	o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di Amministrazione	
	possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via	
	congiunta.	
	L'Organo Amministrativo con competenza esclusiva nomina,	
	occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.	
	ART. 31. DELEGA DEI POTERI	
	L'Organo Amministrativo può delegare i suoi poteri nei	
	limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri (qualora venga nominato	
	un Consiglio di Amministrazione).	
	Può inoltre nominare procuratori speciali incaricati di	
	compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati	
	nella delibera di nomina.	
	ART. 32. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede	
	legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o	
	fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può	
	essere convocato in un termine più breve, purchè non	
	inferiore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica,	
	sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati	
	degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che	
	le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o	

	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti,	
	il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il Segretario che redige il verbale della	
	riunione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le	
	modalità già definite per l'Assemblea dei soci.	
	ART. 33. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	
	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed	
	i sindaci effettivi, ove nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri	
	in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le	
	deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. In	
	- caso di parità di voti prevale il voto del Presidente	
	Le sue decisioni risultano da processi verbali che,	
	trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente	
	della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	ART. 34. IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri,	
	il Presidente ed il Vice Presidente. La firma e la	
	rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio,	
	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed	
	al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita. In	
	caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o	
	impedimento del presidente farà prova la firma del vice	
	presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a	
	terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli	
	ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	ART. 35. IL DIRETTORE GENERALE	
	Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi	
	possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e	
	straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il	
	Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al	
	Consiglio di Amministrazione. In particolare, ed in via	

	esemplificativa, potranno essere delegati i seguenti poteri:	
	- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private	
	appalti concorsi con Enti pubblici e privati, stipulando i	
	relativi contratti;	
	- negoziare, girare ed esigere vaglia cambiari, assegni,	
	buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di	
	commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere	
	crediti e somme dovute al Consorzio a qualunque titolo,	
	vaglia postali e telegrafici, firmare e quietanzare ricevute	
	liberatorie, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare	
	versamenti e prelievi in conto corrente di some e titoli	
	presso qualunque Banca e Istituto di credito, anche allo	
	scoperto e nei limiti dei fidi accordati;	
	- fare ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso	
	qualunque ufficio pubblico e privato, ritirare merci,	
	pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate	
	dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e	
	privato ufficio di spedizioni;	
	- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo,	
	promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i	
	medesimi;	
	- revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e	
	concorsuali, fare qualunque pratica in via amministrativa	
	anche presso le Autorità Governative Regionali, Provinciali	
	e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorso e riserve	

	contro gli accertamenti di tasse, imposte e tributi davanti	
	a qualsiasi Autorità o commissione di prima ed ulteriore	
	istanza;	
	- nominare procuratori per la firma di atti di	
	competenza dello stesso Direttore Generale;	
	- compiere tutti quelle operazioni ed atti chiesti dalle	
	Banche od Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di	
	qualsiasi genere e forma, fidi bancari, costituire in pegno	
	o cedere crediti che la Cooperativa vanta presso i Comuni ed	
	altri enti pubblici e privati, richiedere a terzi garanzie	
	fidejussorie nell'interesse della Cooperativa assumendo nei	
	confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti	
	e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della	
	Cooperativa, fatto salvo il disposto dell'art. 2381 c.c..	
	ART. 36. COLLEGIO SINDACALE	
	Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo	
	della Società è affidata ad un Collegio Sindacale composto	
	da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati	
	dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c., la	
	quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai	
	minimi delle tariffe professionali e designa altresì il	
	presidente.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili. I Sindaci devono essere scelti tra gli	
	iscritti nel registro dei revisori contabili istituito	
	presso il ministero della giustizia. I poteri del collegio	
	sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun	
	socio potrà presentare una lista composta da due sezioni,	
	una per i candidati alla carica di sindaco effettivo,	
	l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I	
	tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	ART. 37. IL CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina	
	del collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia	
	ricorso al mercato del capitale di rischio e comunque	
	qualora se ne ravvisi la necessità per legge, il controllo	
	contabile può essere svolto da un revisore contabile o da	
	una Società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il ministero della giustizia. L'incarico del	
	controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il	
	collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo	

	spettante al revisore o alla Società di revisione per	
	l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di	
	tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico. Il revisore contabile	
	a) verifica con periodicità almeno trimestrale la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta	
	rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.	
	Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli	
	artt. 2409 bis e s. c.c..	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	ART. 38. IL BILANCIO DI ESERCIZIO	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se	

	previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della	
	Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea	
	e finché non sia approvato. Approvato il bilancio,	
	l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili	
	come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali	
	sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i	
	soci cooperatori .	
	2. Una quota pari al 3 % (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'art. 11, Legge n. 59/1992.	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote	
	del capitale sociale.	
	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	
	all'art. 2514 c.c.. La quota di utili che non è assegnata ai	
	sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla	
	riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2514 c.c.. È fatto divieto di distribuire	
	gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un	
	quarto del complessivo indebitamento. E' fatto divieto di	
	distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la	
	vita sociale che successivamente allo scioglimento. In	
	deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la	
	totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla	

	riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del	
	precedente comma.	
	ART. 39. I RISTORNI	
	I ristorni , quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	
	all'approvazione della Assemblea dei soci. L'assemblea che	
	approva la distribuzione dei ristorni , ne determina i	
	corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei	
	seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata ;	
	2. aumento gratuito di capitale sociale;	
	3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 40. SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al n. 4, nonché per la	
	perdita del capitale sociale. In caso di scioglimento	

	l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di	
	liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi	
	dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	TITOLO VII	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 41. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE	
	A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e	
	Cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si	
	esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella	
	quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo,	
	autorevole ed estraneo alla Cooperativa, che cercherà di	
	raggiungere un amichevole componimento della controversia.	
	Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed	
	equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più	
	idonea a soddisfare le reciproche aspettative. Sono soggette	
	alla disciplina sopra prevista, anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se	
	eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	

36 di 37

37 di 37